



Strategia per la gestione delle operazioni personali

02/01/2018

INDICE		pag.
1. PREMESSA		3
2. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....		3
3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO		4
3.1. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI.....		4
3.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE.....		5
4. COMPORTAMENTI VIETATI		6
4.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE.....		6
4.2 DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI		7
4.3 DIVIETI SU COMUNICAZIONI		7
5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI DIPENDENTI.....		7
6. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY		8
7. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI		8
8. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....		10
9. SANZIONI		10
10. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY.....		10

1. PREMESSA

La presente strategia (di seguito *Policy*) descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito, MiFID), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito, Direttiva L2), nel D.Lgs. n.58/98 e successive modificazioni (di seguito, T.U.F.), nel Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, c. 2-*bis*, T.U.F. di data 29/10/07 (di seguito, Regolamento Congiunto), nel Regolamento recante norme di attuazione del T.U.F. in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito, Regolamento Intermediari).

La presente *Policy* ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Le linee guida contenute nella presente *Policy* si applicano a tutti coloro che hanno rapporti con la Banca.

2. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le disposizioni della presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca, tra i quali, in particolare:

1. Regolamento Finanza;
2. Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti e allegata Mappatura degli incentivi;
3. Policy per valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza e i documenti allegati alla stessa;
4. Policy in materia di Product Governance e relativo allegato tecnico.
5. Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini. Gestione degli ordini dei clienti;
6. Policy in materia di transaction reporting e trasparenza post-negoiazione;
7. Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e dell'allegata Mappatura dei conflitti di interesse;
8. la Strategia di classificazione della clientela;
9. Regolamentazione interna in materia di Antiriciclaggio;
10. Codice etico;
11. Procedura interna market Abuse.

Le disposizioni contenute nei predetti atti di normativa interna devono ritenersi un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento.

3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente *Policy* descrive le procedure interne adottate dalla Banca ai sensi dell'art. 18, titolo II, parte 2 del Regolamento Congiunto per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare individua:

1. i destinatari della disciplina interna sulle operazioni personali;
2. i comportamenti vietati;
3. le restrizioni all'operatività dei dipendenti;
4. i casi di inapplicabilità della *Policy*;
5. le misure per assicurare la conoscenza della *Policy* da parte dei soggetti rilevanti;
6. le misure per assicurare la notifica alla Banca delle operazioni personali;
7. le misure per assicurare la registrazione delle operazioni personali;
8. le sanzioni;
9. le modalità di aggiornamento e revisione della presente *Policy*.

3.1.DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente *Policy* sono i "soggetti rilevanti" definiti nel Regolamento Congiunto, parte I all'art. 2 comma 1 lett. p) e precisamente i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali e dirigenti;
- dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- o siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- o abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 181 T.U.F.;
- o abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

Ai fini della presente *Policy*, un'informazione è considerata:

- "privilegiata" quando ha un carattere preciso, non è stata resa pubblica e concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
- "confidenziale" se può influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (c.d. *price sensitive*) o se comporta una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti.

3.2.DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE

Per "operazione personale", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. u) del Regolamento Congiunto, si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - a) il soggetto rilevante;
 - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
 - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Per "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela" si intende soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale.

Per "operazione eseguita per conto di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela", ai fini dell'applicazione della presente *Policy*, si intende:

- l'operazione effettuata da persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela delegata ad operare sul deposito titoli intestato al soggetto rilevante o in qualità di cointestatario del deposito titoli intestato anche al soggetto rilevante;
- l'operazione effettuata dal soggetto rilevante in qualità di procuratore o cointestatario del deposito titoli intestato o cointestato a persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela.

L'art. 2 c. 1. lett. v) del Regolamento Congiunto definisce come "stretto legame" la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o capitale di un'impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno "stretto legame" tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

4. COMPORAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e, in particolare, in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

È fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti destinatari della presente *Policy* di tenere i comportamenti di seguito descritti.

4.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che:

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del T.U.F., cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato;

- implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del T.U.F. e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè sugli obblighi definiti dalla disciplina degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari.

Le operazioni personali consentite non devono comunque essere effettuate con frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale e da distogliere il soggetto rilevante, ognuno per quanto di competenza, dall'assolvimento dei compiti e/o delle funzioni assegnate dalla Banca.

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente *Policy* anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari.

4.2 DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 28 c. 2 del Regolamento Congiunto, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 49 c. 5 del Regolamento Intermediari che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

4.3 DIVIETI SU COMUNICAZIONI

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che, per effetto di detta comunicazione, il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 4.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI DIPENDENTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei dipendenti, sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività:

- tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- il dipendente non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- il dipendente non può effettuare operazioni aventi per oggetto strumenti derivati, esclusi covered warrant, warrant, certificates, diritti;
- il dipendente non può utilizzare canali di *trading on line* durante l'orario di lavoro;
- il dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela;
- le operazioni su valori mobiliari richieste dal personale dell'Area Finanza a valere su depositi titoli intestati o cointestati al dipendente o anche su depositi ove questi sia solo delegato, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale.

Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in conflitto di interessi, deve informare tempestivamente il superiore gerarchico che, a sua volta, informerà la Funzione di controllo di conformità (*Compliance* MiFID) qualora la fattispecie di conflitto non sia prevista nella *Policy* per la gestione dei conflitti di interesse. La Banca adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto atte ad evitare pregiudizio ai clienti.

Pertanto, prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari, vige la personale responsabilità di assicurarsi di avere accesso - o meno - ad un'informazione sensibile sul prezzo non resa pubblica.

6. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA *POLICY*

La *Policy* non si applica ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a Vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

7. CONOSCENZA DELLA *POLICY* DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente *Policy* sia messa a disposizione ai soggetti rilevanti mediante pubblicazione con obbligo di presa visione nella intranet aziendale.

Qualora non venga consegnata alcuna ricevuta, il soggetto rilevante non potrà porre in essere alcuna operazione, né imputandola in prima persona né impartendo disposizioni ad altri operatori, per l'esecuzione.

8. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

La Banca viene informata in merito ad ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante mediante l'adozione di procedure informatiche atte ad identificare l'operazione personale nell'ambito del registro elettronico degli ordini.

La Banca viene altresì informata in merito ad ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante segnalazione cumulativa destinata alla Direzione Generale effettuata trimestralmente dalla Funzione di controllo di conformità (*Compliance* MiFID), attraverso un'interrogazione del registro elettronico degli ordini.

Laddove l'operazione personale fosse ritenuta ragionevolmente sospetta da costituire un illecito per abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato, verrà segnalata senza indugio a Consob come previsto dall'Art. 187-*nonies* del T.U.F..

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

Le operazioni personali sono registrate elettronicamente nel registro degli ordini, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

9. SANZIONI

Alla Funzione di controllo di conformità (*Compliance* MiFID) è affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione della *Policy*, di indagare laddove sussistano ragionevoli dubbi di violazione e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione agli Organi Aziendali.

La violazione accertata delle procedure descritte nella *Policy* costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e i promotori della Banca e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare e dalle vigenti norme contrattuali, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti.

10. AGGIORNAMENTO DELLA *POLICY*

La Banca revisionerà, con cadenza almeno annuale, la presente *Policy* e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi.

Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai destinatari e all'interno della struttura della Banca stessa, secondo le modalità precedentemente descritte.

Saranno considerati oggetto di valutazione, in sede di revisione, i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- sanzioni da applicare.